



STATUTO

Art. 1 — Denominazione

E' costituita l'associazione denominata “L'Impegno O.N.L.U.S.” Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, in seguito chiamata per brevità “Associazione”, con sede legale a Gubbio (PG), Via di Porta Romana n.163.

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente statuto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione ha sede in Gubbio (PG), Via di Porta Romana n.163.

Art. 2 — Scopi

L'associazione opera nel settore della beneficenza per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale ha per scopo ed opera nel seguente settore:

1. Raccogliere fondi da utilizzare in opere di beneficenza;
2. Organizzare, senza alcun fine di lucro e purchè non siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione, ogni tipo di attività culturale, formativa e ricreativa, anche in forme consortili con altre Associazioni ed Enti;
3. Collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, istituti universitari, enti locali, nazionali e sovra-nazionali per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi;
4. Organizzare raccolte di generi di prima necessità oppure denaro;
5. Formare persone per collaborare con coloro che sono in stato di necessità;
6. Essere un punto di riferimento che offra un primo sostegno ed aiuto in situazioni di difficoltà;
7. Promuovere, organizzare, gestire iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione sulla condizione delle persone in forte svantaggio sociale;
8. Promuovere, organizzare, gestire iniziative di rappresentanza e tutela dei cittadini a partire dai diritti fondamentali alla salute, al nutrirsi, ad una dimora, al lavoro, al reinserimento sociale;
9. Stimolare un maggiore e soprattutto più qualificato e coordinato impegno degli enti locali e delle strutture pubbliche e private allo scopo di rendere sempre più efficaci le risposte alle domande e nel contempo favorire l'integrazione e la nascita di nuove risorse per le persone con forte svantaggio sociale;
10. Collaborare con tutte le realtà sociali presenti nel territorio allo scopo di allargare la comprensione del disagio e nel contempo contribuire ad affrontare e superare le cause che stanno alla base dei processi di emarginazione che coinvolgono un numero sempre maggiore di soggetti;

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 — comma 5 — del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.



Art. 3 — Soci

Sono soci dell'Ente le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di non più di una delega.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 4— Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

E' tassativamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione.

Contro il diniego all'iscrizione dei soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci e del Collegio dei Garanti sono definitive ed inappellabili.

Art. 5 — Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.



Art. 6 — Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- * acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio,
- * lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
- * sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

1. a) quote associative;
2. b) rendite patrimoniali;
3. c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
4. d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
5. e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;
6. f) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni;
7. g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 — Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predisponde il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.

Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 8 — Organi

Sono organi dell'Associazione:

- * Il Presidente,
- * Il Consiglio direttivo,
- * L'Assemblea dei Soci.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.



Possono inoltre essere costituiti, secondo le modalità eventualmente previste nel regolamento interno dell'Associazione, i seguenti organi di controllo e di garanzia:

- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei garanti.

Art. 9 — Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative conformemente a quanto previsto nel regolamento di amministrazione.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'assemblea viene effettuata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati comunicati dal socio.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea in prima e in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio direttivo;
- approvare il rendiconto economico;
- approvare l'importo annuale delle quote associative,
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione,
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- approvare uno o più regolamenti interni se previsti;
- eleggere il Collegio dei revisori, se previsto;
- eleggere il Collegio dei garanti, se previsto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 10 — Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.



Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo.

Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento

delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il rendiconto economico;
- predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 11 — Durata e rinnovo del Consiglio direttivo

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea dei soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Art. 12 — Decadenza e cessazione dei consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 13 — Adunanze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna almeno due volte l'anno per la predisposizione del bilancio preventivo e per la predisposizione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.



Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 14 — Deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art.15 — Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo nella seduta di insediamento tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

Art. 16 – Compiti del Presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

private allo scopo di rendere sempre più efficaci le risposte alle domande e nel contempo favorire l'integrazione e la nascita di nuove risorse per le persone con forte svantaggio sociale;

Spetta al Presidente:

1. a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
2. b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
3. c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
4. d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
5. e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
6. f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
7. g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.



In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art.17 — Collegio dei revisori

L'assemblea può eleggere un Collegio dei revisori composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo.

I Revisori durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio dei revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Per l'assolvimento del proprio mandato i revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'associazione.

L'incarico di revisore è gratuito fatta eccezione per le spese direttamente sostenute per l'assolvimento dell'incarico.

Art.18 — Collegio dei garanti

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei garanti composto da tre soci.

I componenti del Collegio durano in carica tre anni a decorrere dalla loro nomina.

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra singoli soci e tra soci ed Associazione.

Il Collegio delibera con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti.

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate.

Art. 19 — Modifica statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Consiglio direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 20 — Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal Codice Civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460